

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 29 APRILE 2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUI TERRENI AGRICOLI. PRESA D'ATTO.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Elisabetta Ferrara, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo	X		
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca	X		
Farinello Bianca Gianpaola	X		
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUI TERRENI AGRICOLI. PRESA D'ATTO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tributi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 29/4/2015

Il Responsabile del Servizio Tributi
(f.to Piera Cavallotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n. 89, "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...";

che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, 28 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2014, sono stati individuati i Comuni nel cui territorio trova applicazione l'esenzione dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli, sulla base di un criterio altimetrico riferito al "centro" dei predetti Comuni, con conseguente superamento del criterio di "montanità" di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;

che in conseguenza del citato decreto il **Comune di Soriso** ha perso il carattere di montanità ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, con conseguente assoggettamento dei medesimi a imposizione in misura dell'aliquota ordinaria;

ATTESO che avverso il decreto interministeriale 28 novembre 2014 è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio;

VISTO il con D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) con cui sono stati ridefiniti i parametri precedentemente fissati;

RILEVATO che la Giunta Comunale, constatata la situazione oggettiva di incertezza normativa e la conseguente incapacità di fornire ai contribuenti informazioni chiare e definitive in merito all'IMU sui terreni agricoli, ha adottato determinazioni in merito con DGC n. 5 del 28 gennaio 2015;

VISTO l'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, ai sensi del quale "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria ...";

VISTA la DGC n. 5 del 28 gennaio 2015;

ATTESO altresì, che il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) convertito in L. 24 marzo 2015, n. 34 prevede che a decorrere dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;

- Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, **nonche' per gli anni successivi**, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina;
- I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. **Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.**

RITENUTO di prendere atto della DGC. n. 5 del 28 gennaio 2015 e di recepire le determinazioni in essa contenute apportando le modifiche conseguenti alla Risoluzione n. 2 del MEF – Dipartimento delle Finanze - che ha chiarito i dubbi interpretativi sull'art. 1, comma 692, dalla L. 190/2014, stabilendo che l'aliquota da applicare per i terreni agricoli è quella di base (7,60 per mille), salvo che i comuni abbiano deliberato una diversa e specifica aliquota;

ACQUISITI il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI n. 10	ASTENUTI n. 0	VOTANTI n. 10	VOTI FAVOREVOLI n. 10	VOTI CONTRARI n. 0
-------------------	------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto della DGC. n. 5 del 28 gennaio 2015;
- 2) Di recepire le determinazioni in essa contenute, apportando le modifiche conseguenti alla Risoluzione n. 2 del MEF – Dipartimento delle Finanze - in particolare:
 - a) a prescindere dal termine fissato dal Governo per il versamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli, **il versamento di tale quota dell'imposta è rinviato al 16 giugno 2015;**
 - b) non si renderanno applicabili né sanzioni né interessi** nei confronti dei possessori di terreni agricoli o incolti che, in esecuzione del presente provvedimento, effettueranno il versamento della relativa IMU dovuta per il 2014 entro la scadenza del 16 giugno 2015;
 - c) poiché il Comune, nella deliberazione di C.C. del 29/07/2014 n. 14, con cui ha approvato le aliquote dell'IMU, non ha previsto l'aliquota per i terreni agricoli, a fronte della loro precedente esenzione normativa, per il 2014 l'imposizione su tali cespiti si applicherà nella misura dell'aliquota di base dello **7,60 per mille** come chiarito dalla Risoluzione n. 2 del MEF – Dipartimento delle Finanze - la quale ha sciolto i dubbi interpretativi sull'art. 1, comma 692, dalla L. 190/2014, stabilendo che l'aliquota da applicare per i terreni agricoli è quella di base (7,60 per mille), salvo che i comuni abbiano deliberato una diversa e specifica aliquota;

Successivamente,

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza,

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI n. 10	ASTENUTI n. 0	VOTANTI n. 10	VOTI FAVOREVOLI n. 10	VOTI CONTRARI n. 0
-------------------	------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====